

## Rassegna appaltistica del 10 febbraio 2010

di [Redazione](#)

Pubblicato il 10 febbraio 2010

1) Appalti pubblici - La P.A. deve inoltrare la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione entro il 16 dicembre 2) La disciplina dei subappalti 3) La normativa antimafia negli appalti pubblici 4) Pubblicità e termini per gli appalti pubblici 5) Arbitrati: proroga applicabilità

### **1) Appalti pubblici - La P.A. deve inoltrare la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione entro il 16 dicembre - Decreto 19 agosto 2009**

Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto 19 agosto 2009 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che indica le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all'art. 1 comma 11 del decreto legge n. 162/2008.

Il suddetto articolo, infatti, nell'istituire il Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009, disponeva che le modalità di accesso a detto fondo fossero stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della parità di accesso tra piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché della proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale in esame che definisce, ai fini della ripartizione del Fondo, le categorie di piccola, media e grande impresa con riferimento alle classifiche di attestazione SOA di cui al d.p.r. n. 34/2000, ed attribuisce a ciascuna di esse 100 milioni di euro. Le stazioni appaltanti hanno trenta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 16 novembre 2009), ossia **fino al 16 dicembre 2009**, per inviare la richiesta di accesso al Fondo, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, e regolarmente pervenute alle stazioni appaltanti stesse nei termini fissati (entro l'8 giugno 2009, cioè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 30 aprile 2009 avvenuta il 9 maggio 2009)

Si riepilogano di seguito gli elementi di interesse del decreto in parola legati alle modalità di utilizzo del Fondo.

Nel Decreto ministeriale 19 agosto 2009, le piccole, medie e grandi imprese sono individuate con riferimento al sistema di qualificazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 (artt. 3 e 28) come segue:

- piccola impresa è l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori inferiori a 150.000 euro ovvero in possesso della qualificazione nella prima (fino a 258.228 euro) e/o nella seconda classifica (fino a 516.457 euro);
  
- media impresa è l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza (fino a 1.032.913 euro) alla sesta classifica (fino a 10.329.138 euro);
  
- grande impresa è l'impresa in possesso della qualificazione nella settima (fino a 15.493.707 euro) e/o ottava classifica (oltre 15.493.707 euro)

L'articolo 1 del decreto ministeriale, ai fini della compensazione delle istanze presentate dalle imprese, regolarmente pervenute presso le stazioni appaltanti nei termini fissati, nonché ritenute ammissibili, assegna 100 milioni di euro a ciascuna delle tre categorie di imprese, come sopra definite. Ciascuna impresa si colloca in ciascuna delle suddette categorie in ragione della qualificazione posseduta, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle sopra citate categorie, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria. In altri termini, si ritiene che, ai fini della individuazione della fascia dimensionale cui far riferimento, occorra prendere in considerazione la qualificazione posseduta dall'impresa (secondo il disposto dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, ovvero in ragione della classifica risultante dall'attestazione SOA) al momento della partecipazione alla gara. *Ad esempio: laddove un'impresa (singola o come mandataria di*

*raggruppamento) in possesso di attestazione SOA nella VIII classifica (illimitato), abbia partecipato ad una gara, il cui bando di gara richiedeva, per la categoria prevalente, la VI classifica (lavori fino a 10.329.138 euro), tale impresa, ai fini dell'inquadramento nelle categorie dimensionali di cui al predetto art. 1, si collocherà nel gruppo delle grandi imprese.*

L'articolo 2 dispone che entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale in esame (16 novembre 2009) ossia entro il 16 dicembre 2009, ciascuna stazione appaltante invii al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 162/2008. La richiesta deve riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili. Per ciascuna delle istanze di compensazione, la stazione appaltante deve inoltre inviare:

- documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;
- attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di impresa (piccola, media o grande secondo i criteri sopra descritti);
- dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse previste in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 133, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006) per far fronte alla compensazione;
- dichiarazione di aver provveduto ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione dei lavori per il triennio 2009-2011.

L'articolo 3 prevede che nell'ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuna stazione appaltante le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

L'articolo 4 stabilisce che se l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo supera la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa (100 milioni di euro), le stazioni appaltanti partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili (rapporto tra l'ammontare della quota assegnata al Fondo e l'ammontare totale delle richieste di accesso riferite alla stessa categoria di impresa). La stessa proporzione sarà applicata per ogni istanza di compensazione.

*Ad esempio: a fronte di 100 milioni di euro disponibili nel gruppo delle "piccole imprese", e di istanze di compensazione di importo complessivo pari a 140 milioni di euro, la percentuale di partecipazione al Fondo sarà pari al 71,4% ( $100 \text{ milioni} : 140 \text{ milioni} = 0,714 \times 100 = 71,4\%$ ).*

*Ciò posto: data un'istanza di compensazione che ammonti a 40.000 euro, la somma che potrà essere riconosciuta sarà pari a 28.560 euro ( $40.000 \times 0,714$ )*

L'articolo 5 prevede che nel caso di raggruppamenti temporanei, le stazioni appaltanti assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che attribuisce le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento sulla base degli accordi intercorsi tra le stesse imprese.

L'articolo 6 dispone, infine, che la corresponsione delle somme a titolo di compensazione alle singole imprese interessate sarà effettuata dalle stazioni appaltanti, previa assegnazione alle stesse delle relative risorse da parte della suddetta Direzione ministeriale, secondo le modalità sopra evidenziate. La comunicazione di assegnazione delle risorse alle stazioni appaltanti verrà pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 agosto 2009**

### **Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008. (09A13688)**

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e dispone altresì, all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresì, ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;

Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalità di utilizzo del fondo stesso, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di euro 300.000.000,00;

Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 3 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici» ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 162/2008, intendendosi per: piccola impresa: l'impresa qualificata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e l'impresa in possesso della qualificazione nella prima e seconda

classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; media impresa: l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al Fondo di € 300.000.000,00 di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 201, nei termini fissati dall'art. 1, comma 4 del citato decreto-legge, e ritenute ammissibili ai sensi del decreto legge medesimo e del decreto ministeriale 30 aprile 2009, il Fondo per l'adeguamento prezzi, pari ad euro 300.000.000,00, è così ripartito:

1.

categoria «piccola impresa». Per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

2.

categoria «media impresa». Per «media impresa», per gli effetti del presente decreto,

deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria, e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

3.

categoria «grande impresa». Per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00.

2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal precedente comma, esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1, esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.

4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1, viene effettuata sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.



1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008.

2. La richiesta di cui al comma 1 riporta tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2009 e pervenute entro il termine di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 162/2008.

3. Per ciascuna delle istanze di compensazione di cui al comma 2, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, inviano, altresì: la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla compensazione; la dichiarazione di aver provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 9 del citato decreto-legge n. 162/2008 convertito in legge, ad aggiornare l'elenco annuale della programmazione 2009-2011.

#### Art. 3.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

#### Art. 4.

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa.

3. I soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.

#### Art. 5.

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui al precedente art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento, in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.

#### Art. 6.

1. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, provvede a comunicare ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162 del 2008 l'assegnazione delle risorse che saranno loro attribuite, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, al fine della corresponsione a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 162/2008 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2009

Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 159

\*\*\*

**2) LA DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI: (Art. 21, legge n. 646 del 13/9/1982 - D. Lgs. n. 490 del 10/8/1994 - Art. 2, Legge 22/11/2002 n. 266 - Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006)**

Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici.

## **A) Richiesta di autorizzazione al subappalto**

La disciplina del subappalto è contenuta nell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l'art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subito negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l'importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette "ulteriori categorie") sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni.

La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, peraltro già note:

1.

che venga effettuata al committente apposita istanza scritta;

2.

che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 6);

3.

che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

4.

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì l'attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a coprire l'importo dei lavori che saranno da assumere.

5.

Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanza dell'attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).

6.

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

7.

Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

8.

che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore (che si trasmetta cioè il certificato della Camera di Commercio con l'attestazione "antimafia" ai sensi della Legge n. 575/65). La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.

9.

che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l'eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione.

Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)), ha una validità temporale pari a 3 mesi. Lo stesso può essere prodotto all'ente committente in originale o copia autenticata.

## **B) Subappalto non autorizzato - sanzioni**

L'importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.

La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:

- 

per l'appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell'importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell'importo delle opere assunte in appalto;

- 

per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell'importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

## **C) Limiti quantitativi del subappalto**

Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita: "2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore

al 30 per cento.”

Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente, non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente, ad eccezione delle opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo a base di gara e ai 150.000 euro. Queste ultime lavorazioni possono essere subappaltate dal soggetto qualificato che le assume fino al 30%. In questo caso, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle lavorazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, dopo avere acquisito dall’affidatario una comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specifica dell’importo e la proposta motivata di pagamento.

Inoltre, il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati. A tal fine andrà effettuato anche a posteriori una valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando.

È pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in categorie di tutte le lavorazioni previste dal computo metrico estimativo, definendo per ciascuna di esse il relativo importo.

#### **D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa**

Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato, per qualsiasi tipologia di lavoro, anche diversa da quella per cui risulta qualificato dalla SOA, ad eccezione dei lavori soggetti a vincoli in materia di beni culturali e scavi archeologici.

Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall'appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione:

1.

certificati di idoneità tecnica, cioè dichiarazioni rese dal committente o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell'ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa seguendo lo schema del fac-simile n. 7 se il committente è un ente pubblico e secondo il fac-simile 8 se non è pubblico. Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l'Osservatorio informatico istituito presso l'Autorità.

2.

Possono essere documentati anche più lavori, purchè l'importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto;

3.

attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell'ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell'importo del subappalto.

4.

Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci.

5.

Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l'importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

6.

un elenco dell'attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco



succinto è sufficiente.

Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG02 (restauro di immobili vincolati), OS02 (restauro di superfici decorate e beni mobili), OS25 (scavi archeologici), cioè lavori che sono soggetti al vincolo della Soprintendenza ai beni ambientali o archeologici. In tal caso è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) deve essere corredato dall'attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza che ha autorizzato il lavoro.

#### **E) Certificazione ISO 9001:2008 del subappaltatore per importi superiori a 619.748 euro**

Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.

Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall'attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente.

#### **F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice**

In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

Tale dichiarazione può essere resa in carta non bollata e con firma semplice.

Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l'appaltatore e l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.

### **G) Cartelli di cantiere**

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventuali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione).

A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare n. 1729/UL, dell'1-6-1990, con la quale ha predisposto uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 13).

In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.

Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.

### **H) Trasmissione copia del contratto di subappalto**

Come già ricordato al punto A, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto.

### **I) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture**

Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosiddette opere "superspecializzate" superiori al 15% dell'importo dell'appalto e ai 150.000 euro.

### **L) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell'appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza**

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di questa disposizione. L'affidatario è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **M) Responsabilità solidale dell'appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore**

Il subappaltatore, come ovviamente anche l'affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003, al comma 2° dell'art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che "il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti."

### **N) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto**

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H).

### **O) Disposizioni comuni a quelle previste per l'appalto**

Si applicano al subappaltatore le disposizioni già previste e più sopra richiamate per l'appalto, alle quali si rimanda per ogni specifica informazione, e precisamente:

- la certificazione “antimafia”;
- comunicazione circa la composizione azionaria;
- compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”);
- denuncia di inizio lavori;
- redazione dei piani di sicurezza

Per la trasmissione di atti e documenti all'ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.

### **P) Subappalti “a cascata”**

*(Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 – artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)*

Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In

deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali:

- -impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;
- -impianti pneumatici e antiintrusione;
- strutture ed elementi prefabbricati prodotti anche industrialmente.

Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti.

In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28.

#### **Q) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera**

*(Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006)*

Le prestazioni che ricadono in questi contratti qualora rispondano ad alcuni requisiti vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata all’inizio di questo capitolo.

I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l'operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell'importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un'incidenza della mano d'opera superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto. Viceversa deve essere inviata all'ente committente una semplice comunicazione.

## **R) Noli a freddo - contratti di fornitura**

Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l'operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti.

Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di "non mafiosità".

## **S) Cottimo fiduciario**

L'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il "cottimo", vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all'art. 144 lo strumento del "cottimo" che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una "procedura negoziata", ove l'ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l'esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall'art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l'azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.

Ora i commi 1 e 2 dell'art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006, quindi la legislazione di riferimento per il "cottimo" rimane l'art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l'art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti.

\*\*\*

### **3) La normativa antimafia negli appalti pubblici**

Provvediamo a riassumere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appaltistica pubblica in relazione alla certificazione "antimafia"

#### **1) Richiesta di invito per partecipare alla gara**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l